

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

#### **Il termine per impugnare gli atti di un concorso decorre dall'approvazione della graduatoria**

[Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2023, n. 2607](#)

L'analisi della sentenza si sofferma sulla decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti di una procedura di reclutamento.

La pronuncia in esame viene emessa a seguito di ricorso in appello proposto da un'Azienda Sanitaria Locale per la riforma di una sentenza del TAR che annulla la deliberazione di approvazione della graduatoria di un concorso.

In sede di appello l'Amministrazione procedente, tra le doglianze, lamenta, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tar da una candidata per impugnazione tardiva dei verbali della commissione giudicatrice e dell'esito della prova.

In particolare, l'Amministrazione contesta il rigetto da parte del TAR dell'eccezione di tardività del ricorso sollevata in primo grado, avendo la candidata esclusa dalla selezione proposto ricorso soltanto nel luglio 2022 nonostante avesse avuto la piena conoscenza del non superamento della prova e del non inserimento nella graduatoria di merito a seguito di pubblicazione dell'esito della prova concorsuale sul sito internet dell'Ente nel mese di febbraio 2022.

La tesi dell'Amministrazione appellante si fonda sull'orientamento in base al quale *"se è vero che nei concorsi a pubblico impiego vale il principio secondo cui il termine d'impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria, tuttavia tale principio subisce un adattamento nel caso di giudizi negativi delle prove orali o pratiche"*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

<sup>2</sup> In tal senso si veda anche: Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3829.

Per il Consiglio di Stato risulta infondata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in primo grado e fondato l'appello per altre ragioni.

In ordine alla predetta eccezione, preliminarmente il Collegio ricorda che *“in linea generale, l'atto finale di qualsivoglia procedura comparativa non costituisce atto meramente confermativo di quelli antecedentemente emanati ma esprime la volontà provvedimentale definitiva dell'Amministrazione e presuppone, quindi, l'approvazione di quelli precedenti”*.

Il Collegio ricorda, inoltre, quale principio di carattere generale che l'onere di impugnare il bando di una procedura concorsuale entro il termine decadenziale sussiste esclusivamente nei riguardi delle clausole relative ai requisiti soggettivi di partecipazione che generano una lesione e impediscono, in modo discriminatorio, la partecipazione al concorso.

Ove un provvedimento che si colloca all'interno di una sequenza procedimentale *“incide in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un concorrente o candidato, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui è titolare (come nel caso del provvedimento di esclusione), il termine per l'impugnazione decorre dalla sua conoscenza che, in difetto di formale comunicazione, avviene nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, rilevante, invece, ai fini della proposizione dei motivi aggiunti”*.

Inoltre, il Collegio evidenzia che il termine per impugnare gli atti di un concorso decorre dalla data in cui l'interessato ha notizia del risultato del concorso stesso, a seguito dell'adozione della deliberazione di approvazione degli atti, provvedimento che rende la graduatoria efficace e, quindi, idonea a produrre una concreta lesione della sfera soggettiva del candidato.

Nel caso di specie, il Collegio rileva che il bando di concorso stabilisce l'esclusione dal concorso del candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di

esame, senza la previsione di una pubblicazione provvisoria della graduatoria, disponendo, viceversa, l'immediata efficacia della graduatoria finale e la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ne deriva che la pubblicazione dell'esito della prova di esame sul sito dell'Ente, con conseguente esclusione dalla graduatoria della candidata che non l'ha superata, *“non equivale ad un provvedimento che esprime la volontà ultima dell'Amministrazione, immediatamente lesivo del bene della vita del predetto candidato, e comunque non era opponibile ai candidati, i quali non erano tenuti a seguire con diligenza detta forma di comunicazione”*.

Pertanto, il termine per l'impugnazione non può che decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, che, secondo il Consiglio di Stato nella fattispecie concorsuale individua *“il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto”*<sup>3</sup>.

Neppure appare condivisibile per i giudici di appello la tesi dell'Ente secondo cui il candidato *“non poteva non sapere”* della sua esclusione dalla graduatoria nel febbraio 2022 in considerazione del numeroso contenzioso relativo al concorso in questione, della semplificazione della procedura concorsuale, del fatto che quest'ultima era aggregata su base regionale e dell'elevato numero dei partecipanti dal momento che le predette circostanze risultano essere mere supposizioni non suffragate da alcun elemento di prova.

In conclusione l'approdo al quale giunge il Consiglio di Stato con la pronuncia in esame impone di richiamare un diverso orientamento delineato da pronunce precedenti secondo cui la regola della decorrenza del termine dall'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria subirebbe *“un adattamento in tema di impugnativa dei*

---

<sup>3</sup> Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8554; Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2016, n. 2565; si veda anche: Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578.

*giudizi negativi delle prove orali o pratiche allorquando il bando ovvero le presupposte fonti normative di rango primario (art. 6, commi 4 e 5 del T.U. degli impiegati civili dello Stato; art. 6 del d.P.R. n. 487/1994) prevedano una forma di pubblicità obbligatoria, che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell'azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice"*<sup>4</sup>.

Secondo questo orientamento il giudizio negativo costituisce l'atto conclusivo e lesivo per l'interessato, il quale ha l'onere di impugnarlo con la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d'esame con affissione dei risultati<sup>5</sup>.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, sebbene emerga che gli esiti della prova siano stati pubblicati sul sito internet dell'Ente in costanza di procedimento concorsuale, secondo il Consiglio di Stato tale forma di pubblicità non genera quello che in altre decisioni è stato definito un "*adattamento*" dell'impugnativa nei termini testè descritti, lasciando inalterata la decorrenza dei termini dal provvedimento di approvazione della graduatoria.

---

<sup>4</sup> Tar Puglia – Lecce, sez. II, 6 settembre 2012, n. 1470; Tar Liguria, sez. II, 17 ottobre 2008, n. 1811.

<sup>5</sup> Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5507; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008 n. 862; Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2572.